

Allegato alla Delibera C.C.
n. 15 del 03/04/2014

Il Segretario Generale
Dott. Siro Podda



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Area 3 – Entrate

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – IMU

1. OGGETTO
2. AREE EDIFICABILI: LIMITAZIONE POTERE ACCERTAMENTO
3. RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER INAGIBILITÀ/INABITABILITÀ
4. ASSIMILAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

TITOLO II - TASI

5. OGGETTO
6. SERVIZI INDIVISIBILI
7. RIPARTIZIONE CARICO FISCALE
8. VERSAMENTI

TITOLO III - TARI

9. OGGETTO
10. VERSAMENTI
11. LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE A TRIBUTO
12. DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
13. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
14. CATEGORIE DI TASSAZIONE
15. UTENZE NON DOMESTICHE
16. UTENZE DOMESTICHE
17. OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE
18. RIDUZIONI
- 18 BIS RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE
- 18 TER DIVIETO DI ASSIMILAZIONE
19. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
20. AGEVOLAZIONI
21. CUMULO DI BENEFICI
22. TRIBUTO GIORNALIERO

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

23. DICHIARAZIONE DI INIZIO E VARIAZIONE
24. DILAZIONE DI PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO
25. VERSAMENTI DEI CONTITOLARI
26. RIMBORSI E COMPENSAZIONI
27. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
28. INTERESSI
29. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
30. COLLABORAZIONE TRA UFFICI
31. ENTRATA IN VIGORE
32. NORME TRANSITORIE

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO B: PLANIMETRIA ZONE DI RACCOLTA

PREMESSA

L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata **IUC**, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. di una parte di natura patrimoniale, riconducibile all'Imposta Municipale Propria (**IMU**), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. di una parte riferita ai servizi, che si articola:
 - a) nel Tributo per i Servizi Indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) nella Tassa sui Rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TITOLO I

IMU

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Titolo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione della IUC nella sua componente IMU – Imposta Municipale Propria – nei soli aspetti non disciplinati compiutamente dall'art. 13 del DI 201/2011, convertito con modifiche nella L. 214/2011, e dal D.lgs 23/2011, così come modificati dal DI 16/2012 convertito con modifiche nella L. 44/2012, dietro esplicito rinvio fatto con l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013.

ART. 2 – AREE EDIFICABILI: LIMITAZIONE POTERE DI ACCERTAMENTO

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, sulla base di apposita perizia tecnica, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
2. Non si procede ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.
3. Si procede alla verifica della congruità della base imponibile utilizzata per il calcolo laddove l'imposta sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 3 – RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER INAGIBILITÀ/INABITABILITÀ

1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. Si intendono inagibili o inabitabili le unità immobiliari dichiarate tali, ovvero che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 e delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, purché risultanti pericolanti e fatiscenti ovvero droccate e oggettivamente e assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate.
3. Non si considerano inidonei all'uso a cui sono destinati gli immobili, diversi da quelli individuati nel comma precedente, nei quali sono in corso interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi.
4. La riduzione dell'imposta opera dalla data di presentazione di apposita comunicazione all'ufficio tributi comunale, alla quale è allegata documentazione che attesti lo stato dell'unità immobiliare inagibile o inabitabile, ed è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni.
5. I contribuenti devono comunicare all'Ente il venire meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.

ART. 4 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni d'imposta:

- a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o da disabili residenti a titolo permanente presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti nello schedario dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuto dall'ufficio anagrafe comunale, non residenti in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno operative esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che produrranno apposita comunicazione al funzionario responsabile, nella modulistica predisposta dall'ufficio tributi comunale, entro il termine fissato per il versamento della prima rata di acconto (se le condizioni per beneficiare dell'agevolazione si riferiscono al primo semestre dell'anno) o entro il termine fissato per il versamento del saldo (se le condizioni per beneficiare dell'agevolazione si riferiscono al secondo semestre dell'anno).

TITOLO II

TASI

ART. 5 – OGGETTO

1. Il presente Titolo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione della IUC nella sua componente TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili di cui alla L. 147/2013.

ART. 6 – SERVIZI INDIVISIBILI

1. La TASI è diretta alla copertura dei seguenti servizi indivisibili resi dall'Ente:
 - manutenzione edifici pubblici (quali, ad esempio, sedi comunali, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, biblioteche, centri di aggregazione), ivi compresi gli impianti (idrico, elettrico, gas, termico);
 - manutenzione del verde urbano;
 - manutenzione degli assi viari;
 - illuminazione pubblica;
 - vigilanza e sicurezza;
 - Polizia Locale.
2. Per ogni servizio saranno considerate le seguenti componenti di costi, ad esclusione delle spese per le utenze:
 - personale (comprensivo degli oneri per la sicurezza sul lavoro);
 - forniture di beni e servizi;
 - manutenzione automezzi e attrezzature;
 - noli.
3. Annualmente, in sede di deliberazione tariffaria, il Consiglio comunale stabilirà a quali servizi di cui al comma 1 destinare il gettito dell'anno di riferimento.

ART. 7 – RIPARTIZIONE CARICO FISCALE

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo annuo, calcolato applicando l'aliquota stabilita.
3. La restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 8 – VERSAMENTI

1. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 2 rate coincidenti con le scadenze dell'IMU.
2. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

TITOLO III

TARI

ART. 9 – OGGETTO

1. Il presente Titolo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione della IUC nella sua componente **TARI** – Tassa sui Rifiuti, di cui alla L. 147/2013.

ART. 10 – VERSAMENTI

1. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 4 rate, con scadenza nel mese di maggio, luglio, settembre e novembre.
2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere considerate nel conteggio dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 11 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI A TRIBUTO – PRESUPPOSTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti e attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile determinata considerando l'area al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri, senza tener conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici (salvo che non siano fruibili), dei locali tecnici (quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, allegata al titolo abilitativo edilizio), ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 13- RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Relativamente alle utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione della base imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 50%.
2. Tale abbattimento viene riconosciuto solo ed esclusivamente ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire, entro il mese di aprile dell'anno successivo, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
3. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'abbattimento di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà richiesta tale agevolazione nella dichiarazione, successivamente completata con la documentazione di cui al comma 2.
4. L'abbattimento verrà riconosciuta con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.

ART. 14- CATEGORIE DI TASSAZIONE

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 15 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva tipologia di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto abilitativo all'esercizio di attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo viene conteggiato separatamente per ciascun utilizzo.

ART. 16 - UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dalla banca dati anagrafica comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 3 componenti.
6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione delle attività economiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 25 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.
7. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.

ART. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti apposita documentazione come precisato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

ART. 18 – RIDUZIONI

1. Con riferimento alla planimetria allegata al presente Regolamento sotto la lettera B):
 - a. il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con tecnica domiciliare, delimitate con il colore verde;
 - b. si intendono comunque servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona delimitata con il colore rosso; per le utenze domestiche ricadenti in tale ambito, il tributo è dovuto in misura del 60% della tariffa;

- c. per le utenze ubicate fuori dalle zone servite di cui ai punti alle lettere a) e b), ricadenti nella porzione di territorio delimitata con il colore blu, il tributo da applicare è dovuto nella misura del 40% della tariffa.
2. Le riduzioni sopra indicate alle lettere b) e c), riferite sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, vengono meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 18 BIS – RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE

3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
4. Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che il quantitativo dei rifiuti di cui sopra avviato al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua.
5. L'agevolazione, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, viene graduata nel modo seguente:
 - a. 20% della parte variabile della tariffa, per quantitativi di rifiuti avviati al riciclo compresi fra il 50% e il 75% della produzione annua;
 - b. 30% della parte variabile della tariffa per quantitativi di rifiuti avviati al riciclo superiori al 75% della produzione annua.
6. In attesa dell'adozione di un sistema che misuri compiutamente il quantitativo annuo di rifiuti conferiti al servizio pubblico, tale parametro viene determinato presuntivamente quale prodotto fra il coefficiente Kd della categoria corrispondente (che misura la produzione annua – Kg/mq - stimata, utilizzato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa) e la superficie assoggettata a tassazione.
7. Tale abbattimento, pena la perdita del diritto all'agevolazione, viene riconosciuto solo ed esclusivamente, alle utenze non domestiche, in regola con gli obblighi dichiarativi, che ne facciano apposita richiesta all'Ente entro il mese di giugno dell'anno successivo, completa della documentazione comprovante l'avvio al riciclo dei predetti rifiuti (a titolo di esempio: copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).
8. Per "*riciclo*", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera t, del Dlgs 152/2006, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
9. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.
10. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque superare l'apposito stanziamento del bilancio comunale; in caso contrario, le stesse saranno proporzionalmente ridotte fino a concorrenza delle risorse previste.

ART. 18 TER – DIVIETO DI ASSIMILAZIONE

1. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, artigianali e industriali con superficie tassabile superiore a mq. 5.000 per unità immobiliare, pertanto gli stessi non possono essere conferiti al servizio pubblico ma devono essere smaltiti autonomamente a cura dei produttori con le modalità previste dalla legge.

Le utenze non domestiche di cui al comma 1 sono tenute a corrispondere all'Ente esclusivamente il 25% della quota fissa della tariffa.

ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo relativo al periodo di sospensione è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% dello stesso.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 659, della L. 147/2013, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - abitazioni, diverse da quella di residenza, tenute a disposizione per periodi non superiori a mesi sei;
 - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per periodi non superiori a mesi sei, come risultante dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono dal momento in cui, debitamente documentate, vengono richieste dal contribuente con la dichiarazione di cui all'art. 23 e non hanno effetto retroattivo.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 147/2013, sono previste a carico della fiscalità generale dell'Ente le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a) per le utenze domestiche relative a nuclei familiari da 5 componenti in su, la parte variabile della tariffa è parificata a quella dei nuclei familiari di 4 componenti;
 - b) per le categorie di utenze non domestiche di seguito indicate, sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, sono applicati i seguenti abbattimenti:

50% - A 01 – Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto;

10% - A 07 – Alberghi con ristorante;

10% - A 08 - Alberghi senza ristorante;

20% - A 17 – Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista);

50% - A 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

50% - A 23 – Mense, birrerie, amburgherie;

50% - A 24 – Bar, caffè, pasticcerie;

60% - A 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio.

ART. 21 – CUMULO DI BENEFICI

1. Le riduzioni e le agevolazioni non possono essere cumulate fra loro.
2. Nel caso in cui allo stesso contribuente spettino più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole.

ART. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o

di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera di cui ai commi 662, 663, 664 e 665 dell'art. 1 della L. 147/2013.

2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%.
3. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. Il tributo giornaliero non è dovuto relativamente alle occupazioni di cui al comma 1 concernenti l'esercizio di attività edilizia (es. ponteggi stradali).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IUC

ART. 23 – DICHIARAZIONE DI INIZIO E DI VARIAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette ai sensi dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, con le seguenti modalità:
 - consegnata a mano all'ufficio protocollo;
 - spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R;
 - invio tramite posta elettronica certificata.
4. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di ricezione risultante dal timbro postale nell'avviso di ricevimento, nel caso di invio con raccomandata A/R, o alla data della ricevuta di consegna, nel caso di invio a mezzo PEC.
5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare nel caso di soggetti residenti.
6. A seguito di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della TARI relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione debitamente documentata.
7. Nel caso in cui il contribuente non provveda, nei termini e con le modalità indicate dall'ufficio tributi, all'integrazione delle dichiarazioni incomplete, le stesse non consentiranno l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013.
8. Non sono valide, ai fini previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 24 – DILAZIONE DI PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. A seguito dell'attività di accertamento, il Funzionario Responsabile può concedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di imposta e interessi alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie e contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento e pagamento dell'intero importo delle sanzioni irrogate;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - c) importo minimo rateizzabile: € 150,00;
 - d) durata massima: 18 mesi;
 - e) importo minimo per singola rata: € 50,00;
 - f) prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria qualora l'ammontare del debito sia superiore a € 25.000,00;
 - g) corresponsione degli interessi al tasso legale corrente sugli importi rateizzati.

1. Il mancato pagamento nei termini di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio concesso.

ART. 25 – VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 26 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 10, su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile può autorizzare la compensazione del credito spettante, verificato dall'ufficio, con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

ART. 27 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 5,00 per l'anno d'imposta.

ART. 28 – INTERESSI

1. Gli interessi maturati sui crediti e debiti d'imposta sono determinati nella misura annua di 2,5 punti percentuali di incremento rispetto al tasso di interesse legale.

ART. 29 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

ART. 30 - COLLABORAZIONE TRA UFFICI

1. Al fine di quantificare, riscuotere e accertare correttamente la IUC, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, con periodicità concordata, copia o elenchi:
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 32 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2014.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al

D.lgs 507/1993, dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.lgs 504/1992, dell'Imposta Municipale Propria di cui al Dl 201/2011, relativa alle annualità pregresse.

3. In sede di prima applicazione della TARI, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data dell'elaborazione degli avvisi di pagamento. Per le utenze domestiche non residenti, il numero dei componenti viene quantificato pari a 3, salvo prova contraria.
4. Per l'anno 2014, laddove i codici tributo per il versamento delle componenti IUC non venissero definiti dall'Agenzia delle Entrate in tempo utile per le scadenze previste agli artt. 8 e 10, si rinvia alla Giunta Comunale l'individuazione dei nuovi termini di pagamento della TARI e della TASI.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

N.	CATEGORIA DI ATTIVITA' CON POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (generi non alimentari)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B

PLANIMETRIA ZONE DI RACCOLTA